CORDOVA

Studio pratico sul Codice penale

1902

GIACOMO CORDOVA

STUDIO PRATICO

SUL

CODICE PENALE

ED ALTRE LEGGI

GIRGENTI
TIPOGRAFIA S. SIRCHIA E C.
1902

GIACOMO CORDOVA

STUDIO PRATICO

SUL

CODICE PENALE

ED ALTRE LEGGI

GIRGENTI
TIPOGRAFIA S. SIRCHIA E C.

1902

Girgenti, settembre 1902.

Miei diletti fratelli,

A voi, magistrati provetti, dedico questo lavoro, compilato nelle vacanze feriali in corso.

Converrete meco, conoscendo il mio carattere, che non per far pompa di dottrina, di cui difetto, mi son determinato a pubblicare l'opuscolo, ma soltanto a titolo di studio, possibilmente utile, al fine lecito che mi son prefisso.

Accettatelo benevolmente ed amatemi sempre.

Vostro fratello

Giacomo

Ai Signori

Avvocati Cav. Antonino e Giuseppe

fratelli Cordova

Aidone — Trapani

PREFAZIONE

Non già per darci nomèa di riformisti o di supercritici, ma al solo fine di sommettere il modesto prodotto dell'esperienza, in parecchi anni di carriera ci siamo con trepidazione determinati di sottoporre agli studiosi, senza erudizioni storico-giuridiche, taluni brevi e disadorni appunti, diretti ad una pratica riforma di diversi articoli del Codice Penale ed altre Leggi dello Stato; e rivolgiamo viva preghiera a chi compete, di tenerli con benevolenza presenti in una possibile revisione del nostro Codice punitivo, vero monumento di alta sapienza legislativa, ma non del tutto scevro di qualche menda imprevedibile, più tardi rilevata dalla pratica giudiziaria.

Con siffatte modificazioni, tendiamo, sino ad un certo punto limitatamente, a rendere più spedita e discentrata l'amministrazione della Giustizia, più pronta e sicura la repressione dei reati; tendiamo ad evitare più gravi dispendi per l'Erario; tendiamo infine a mitigare il disagio eccessivo dei testimoni ed i frequenti andirivieni dal luogo di loro dimora al luogo del giudizio, in parte a proprie spese, essendo minima l'indennità di viaggio e di soggiorno.

Come è facile intuire, l'argomento non nuovo, é grave, e quindi impari alle nostre forze. Ad ogni modo, crediamo che basti farne un semplice cenno fugace, non avendo potuto, a causa delle nostre funzioni importanti ed assorbenti, occuparcene con larghezza di criteri, sopra tutto in tema di leggi speciali.

Comprendiamo di legieri che, data la riforma del Codice di procedura penale, attorno a cui lavorano parecchie Commissioni dotte ed oculate, dato l'elargamento della competenza penale dei pretori, data l'istituzione del giudice unico per le cause di prima istanza, il nostro lavoro riuscirà in parte inutile; ma ciò non ostante, abbiam voluto presentarlo, vuoi a titolo di studio sempre utile, vuoi perchè ritenghiamo, da una parte, non vicine le promesse riforme, col desiderio di esserci ingannati, e, d'altra parte, urgenti le nostre proposte

Epperò dichiariamo subito che colle modificazioni succennate ci prefiggiamo inoltre:

1. Di sottrarre, ad imitazione del Regio Decreto del 1° dicembre 1889, diverse altre cause dalla competenza delle Corti di Assise, con intervento dei Giurati, nel fine di scemare:

A) *Le frequenti assoluzioni e, talvolta, le condanne ingiuste.*

B) *Le suspicioni continue deferite alla Corte di Cassazione di Roma, le quali, distraendo gli accusati dal loro giudice naturale, sono di grave dispendio per l'Erario dello Stato.*

C) *Le teatralità e le curiosità morbose accompagnate talvolta da applausi, urli e fischi, fuori e dentro l'aula, diretti ad inquinare l'ambiente ed a turbare la serenità del giudizio.*

2. Di estendere la facoltà di rinvio al pretore devoluta alle Camere di consiglio ed ai giudici istruttori nei casi contemplati dagli articoli, 252 e 257 del Codice di procedura penale.

3. Di elargare la competenza ordinaria e diretta dei pretori, con le norme dettate dall'articolo 11, numero uno, del suddetto Codice di rito.

Sarà stata inutile l'opera nostra?

Ne giudicheranno i Lettori.

Girgenti, settembre 1902.

Avv. Giacomo Cordova
Vice-Presidente di Tribunale

PARTE PRIMA

Codice Penale

Articolo 144 prima parte

TESTO	MODIFICAZIONE
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere umano etc...... è punito con la reclusione *da sei a trenta mesi* e con la multa sino a lire mille.	**Con la reclusione da *tre* a trenta mesi e con la multa sino a lire mille.**

La riduzione del minimo della reclusione da *sei* a *tre* mesi non si può interpretare quale eccessiva mitezza nell'applicazione della pena, se si consideri, che è facoltativo il rinvio al pretore, non che garentito dall'unanimità dei voti quando provvede la camera di consiglio e dalla necessità delle conformi richieste del procuratore del Re, quando provvede il giudice istruttore, secondo risulta dai cennati articoli 252 e 257 del Codice di rito, e si può esser sicuri, che l'una e l'altro, come sempre, farebbero uso moderato ed equanime della facoltà sud-

detta, conciliando la grande venerazione dovuta agli avanzi umani ed ai locali che li custodiscono, con le esigenze della giustizia.

I fatti dell'uomo non sono tutti della stessa gravità, ed appunto, sotto questo profilo, il legislatore ha concesso al magistrato una latitudine spesso sconfinata nell'applicazione della pena; e, sia pure per eccezione, si può supporre qualche caso di lieve entità, che consigli la pena non eccedente i tre mesi, con facoltà del resto, di raddoppiarla nei casi indicati dall'articolo 346 del Codice di rito.

Articolo 159 prima parte

Testo	Modificazioni
Chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma.... è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa *da lire cinquanta a mille cinquecento.*	O con la multa da *lire cinquanta a mille.*

Come ben si rileva, il fatto è di poca entità e di azione privata, procedendosi a querela di parte, meno l'eccezione di cui all'articolo 162 e conseguentemente, pur tutelando l'inviolabilità del segreto epistolare e telegrafico, si potrebbe senza inconvenienti ridurre a lire mille il massimo della multa; e tutto ciò allo scopo d'impedire che, dato il difetto dei voti unanimi, data la contraria richiesta del procuratore del Re, i tribunali penali fossero obbligati ad occuparsene e, quel che è più, distratti dal giudicare altre cause gravi ed importanti, ora che la delinquenza più pericolosa è, sensibilmente, aumentata.

Articolo 177.....

Testo	Modificazione
Il pubblico ufficiale, che comunica o pubblica documenti ecc.... è punito con la detenzione sino a trenta mesi *o con la multa non minore delle lire trecento.*	*O con la multa da lire trecento a tre mila da applicarsi nel suo massimo nei casi più gravi.*

Pei motivi già additati all'articolo 144 si è proposta la suddetta modificazione. Il Giudice Istruttore e la Camera di Consiglio, caso per caso, sapranno con serenità valutare la gravità del fatto e, riconoscendola fondata, si asterranno dal rinviare gl'imputati al giudizio del pretore, ma non sembra giusto negare tale facoltà, con un veto assoluto ed insormontabile.

Infatti, il progetto ministeriale (articolo 168) alla pena afflittiva non aggiunse la pena pecuniaria, lasciando così arbitra l'autorità inquirente, di disporre il rinvio al pretore od al tribunale penale, secondo le circostanze.

Articolo 178 prima parte

Testo	Modificazione
Il pubblico ufficiale, che per qualsiasi pretesto ecc.... è punito *con la multa da lire cinquanta a mille cinquecento.*	*Con la multa da lire cinquanta a mille*

I motivi della proposta anzidetta sono comuni a quelli rassegnati all'articolo 159 prima parte e, per non ripeterci, facciamo punto.

Soltanto osserviamo, che cadendo sotto giudizio un pubblico ufficiale dell'Ordine Giudiziario di grado superiore al pretore, dovrebbe a costui interdirsi di giudicare dei reati di propria competenza, il che sarebbe facile, modificando l'articolo 37 del Codice di procedura penale, con attribuire all'uopo, rispet-

tivamente alle Corti di Appello ed alla Corte di Cassazione, la designazione di un'altro Tribunale del distretto o di altra Corte d'Appello del Regno, come è prescritto, pei reati di competenza del Tribunale, dal 2° e 3° capoverso del cennato articolo.

Ed in ciò insistiamo, appunto perchè non sembra opportuno, che i tribunali e le corti, talvolta di pari grado o superiore al magistrato collegiale imputato, debbano astenersi dal giudicare ed invece i pretori, di grado inferiore, che, al pari degli altri, risiedono nell'ambito della stessa giurisdizione od anche nella città medesima, debbano e possano giudicare il proprio superiore, senza rilevare che in simil modo, oltre alla più irriverente offesa alla gerarchia, ad essere pratici, si potrebbe, malignando, supporre dall'opinione pubblica, che il Pretore, perchè amovibile e senza garenzia, pel timore, del tutto subbiettivo, di compromettere il proprio avvenire, o per naturale spontanea deferenza, propendesse per l'assoluzione. Epperò, da simili sospetti oltraggiosi, sarà bene salvaguardare quel benemerito magistrato, vera sentinella avanzata dell'ordine giudiziario.

Articolo 194

Testo	Modificazione
1. Con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tre mila, *se l'offesa sia diretta ad un agente della forza pubblica.*	1. Con la reclusione ecc.... *se l'offesa sia diretta ad uu'agente della forza pubblica, ad un'agente ferroviario, ad una guardia di finanza, municipale o campestre giurata.*
2. Con la reclusione da un mese a due anni o con la mulla da lire 300 a 5000 se l'offesa ecc....	2. Con la reclusione ecc..... *O con la multa da lire trecento a tre mila da applicarsi fino a cinque mila nei casi più gravi.*

Il Codice Sardo del 20 novembre 1859, modellato sul Codice Francese del 1810 ed esteso alle Provincie Napolitane e Siciliane coi Decreti Reali del 17 febbraio e 30 giugno 1861, distinse esattamente i pubblici ufficiali dell'ordine giudiziario ed am-

ministrativo (articolo 258) dagli agenti e depositari della pubblica forza e da qualunque persona, legittimamente incaricata di un pubblico servizio (articolo 260).

Invece, il Codice Italiano, cogli articoli 187, 190 e 194, nei casi di violenza, di minaccia e di offesa all'onore od alla riputazione, garenti soltanto i pubblici ufficiali dagli attacchi dei privati, in omaggio al rispetto che è dovuto alla pubblica autorità ma escluse le persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio, (1) rinviandoli, nei casi di minaccia o di violenza, alle disposizioni comuni, segnate dagli articoli 154 e 156 e, per quanto riguarda l'ingiuria e la diffamazione, agli articoli 393 e 395, senz'altro vantaggio, limitatamente all'ingiuria, che un adeguato aumento di pena, sancita col successivo articolo 396 — e giustamente venne a tal temperamento, perchè la persona addetta ad un servizio umile o meccanico, e cioè, ad esempio, il fattorino addetto alla consegna della corrispondenza postale e telegrafica, l'inserviente di un corpo amministrato o costituito in Collegio, il custode di un cimitero, lo spazzino, l'accalappiacani e simili, non possono assurgere alla qualità dei pubblici ufficiali indicati dall'articolo 207, perchè, oltre al non essere rivestiti di pubbliche funzioni, sono semplici salariati e difatti la legge comunale in vigore, testo unico, approvata col Regio decreto del 4 maggio 1898, distingue gli stipendiati dai salariati, gl'impiegati dai servienti del Comune, (articoli 126 e 135) mentre l'articolo 207 del Codice penale, usò la parola *stipendiati.*

Però, coll'articolo 194, il Legislatore, nel separare gli agenti della forza pubblica da altri pubblici ufficiali, mutò radicalmente il sistema del Codice Sardo, perchè nel collocare le guardie municipali, le campestri, le guardie di finanza e gli agenti ferroviari che disimpegnano un servizio meccanico e materiale, al livello di tutti i pubblici ufficiali e degli stessi membri del Parlamento, mise in una condizione inferiore i graduati

(1) Contro — Sentenza Cassazione 17 luglio 1890 — Plescia — Vedi *Sinossi Giuridica* – Fascicolo 44 pagina 35 serie 2ª.

Osserviamo, che la massima suddetta è posteriore di pochi mesi alla pubblicazione del *Codice Penale* e contradice il testo dell'art. 396, del Codice predetto.

dei Reali carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza, sol perchè sono agenti della forza pubblica, il che offende la gerarchia e la stessa autorità.

Epperò premesse queste brevi osservazioni, modestamente ritenghiamo giustificata la proposta aggiunzione, nel fine di proporzionare la pena all'intensità del reato e di stabilire l'eguaglianza di dritto fra una determinata classe di pubblici ufficiali.

É riferendoci, d'altra parte, a quanto abbiamo dichiarato in merito all'articolo 177, insistiamo nella progettata modificazione del numero 2 del cennato articolo 194, occorrendo appena notare che per certi casi lievi che si compendiano in una frase villana od in un'atto sgarbato od indecente all'indirizzo del pubblico ufficiale, si può, senza compromettere gl'interessi della giustizia, affidare al prudente criterio dell'autorità inquirente, il giudizio preliminare, sulla convenienza o meno di rinviare la causa al pretore locale, anche in considerazione che il reato in esame, spesso si commette da persone ignoranti e povere; che i Tribunali penali sono aggravati da molto lavoro e che l'Erario dello Stato, senza speranza di rivalsa, è obbligato ad anticipare le molte spese occorrenti che potrebbero, utilmente, risparmiarsi.

Articolo 201 2° Capoverso

Testo	Modificazione
Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del pubblico ufficiale o del custode, questi è punito *con la multa da lire cinquanta a mille cinquecento.*	Con la multa *da lire cinqanta a mille*

In considerazione dei motivi speciali indicati agli articoli 159 1ª parte e 178, ed a titolo di equità, in molti casi ben intesa nei fatti colposi, non esitiamo ad opinare per la riduzione a lire mille del massimo della multa, tanto più che il colpevole non può mai sottrarsi dalla responsabilità civile pel risarci-

mento dei danni, sia in virtù della disposizione generale dettata col capoverso dell'articolo 2 del Codice di procedura penale con relazione all'articolo 39 del Codice penale, che per effetto di altre disposizioni essenzialmente applicabili alla colpa (articoli 1151 e 1152 del Codice Civile), senza nemmeno rilevare, che, in casi simili, basta affermare il reato nello scopo di tutelare gl'interessi dei terzi, incitando, con una sanzione penale, il depositario pubblico ad usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione dei sigilli e per assicurarne l'identità.

Articolo 212 cap. numeri 1 e 2

Testo	Modificazione
Il colpevole è punito ecc.... e con la reclusione *da tre a dodici anni.* 1. Se il reato ecc.... 2. Se in conseguenza ecc...	E con la reclusione *da tre a dieci anni.*

È noto che, pel numere 5 dell'articolo 9 del Codice di procedura penale modificato dal predetto Regio Decreto del 1° dicembre 1889, appartiene alla Corte d'Assise, la cognizione di ogni delitto pel quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni o superiore nel massimo ai dieci anni, onde, adottando il nostro concetto, la cognizione del delitto rientrerebbe nella competenza del Tribunale; ed è quindi sperabile che il legislatore vorrà farvi buon viso, non soltanto pei motivi d'ordine generale, ma per altri speciali che sottoporremo ai lettori.

Se è indiscutibile che il Tribunale penale è competente a conoscere del delitto di calunnia nei casi previsti alla prima parte, uguale competenza, senza inconvenienti, potrebbe attribuirglisi nei casi successivamente indicati ai numeri uno e due, concedendo una lieve riduzione del massimo della pena da dodici a dieci anni, e ciò senza alterare l'economia della legge e la graduazione di pena per ciascuno dei quattro casi di calunnia e pur lasciando ferma la disposizione dell'ultimo capo-

verso, avuto riguardo alla maggiore intensità di perfidia nell'agente del delitto ed alle più gravi conseguenze, sofferte dalla vittima dell'altrui codardia.

E si crede utile la modificazione anzidetta in considerazione che il giurato, giudice di fatto, per affermare o negare la reità dell'accusato, uscendo dai cancelli del suo modesto ufficio, dovrebbe sapere a quali persone in punto di dritto la legge attribuisce la qualità di pubblico ufficiale a norma dell'art. 207 del Codice Penale; potrebbe scambiare il delitto di simulazione di reato, con l'altro di calunnia, affine al primo, con molti puuti di contatto, epperò potrebbe ingannarsi od essere ingannato.

D'altra parte si presenta grave e complessa la definizione della calunnia, per se stessa di difficile soluzione, sino a potersi, dai profani di scienza giuridica, scambiare colla diffamazione e conseguentemente non è azzardata la lieve riduzione di pena.

Articolo 237 2° Capoverso

Testo	Modificazione
Chi accetta la sfida, qualora sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale essa è derivata, è punito con la multa *da lire cento a mille cinquecento.*	Con la multa *da lire cento a mille.*

Il duello, problema arduo e delicato, avanzo di barbarie importato dal Nord, annoverato dal Codice Sardo del 1859 fra i reati contro le persone, venne dal Codice Italiano classificato fra i delitti contro l' amministrazione della giustizia, quasichè costituisse l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni di affidare alle armi, anzichè al magistrato, la soluzione di una contesa d'onore.

Non è certo nostro pensiero di annoiare i lettori con una qualsiasi monografia sul vasto e scabroso argomento chè molti scrittori, con autorità, competenza e dottrina, se ne sono occupati e preoccupati. Si opporrebbe del resto la nostra tesi

assai modesta; ma per altro, non seguendo i criteri di una scuola che vorrebbe concessa piena impunità pel duello, nè di un'altra che lo vorrebbe punito con le norme comuni dell'omicidio e della lesione ci limitiamo alla suddetta riduzione di pena, non già perchè quasi mai le multe inflitte si riscuotono dall'Erario dello Stato, attese le frequenti amnistie ed i larghi condoni ed indulti in cui costantemente sono comprese le condanne ed imputazioni per duello, nou già perchè quasi tutte le sentenze di condanna si riducono ad una semplice formalità, ma per quegli stessi motivi sviluppati come sopra, tanto più che la società in maggioranza è disposta ad assolvere chi accetta la sfida, per la necessitá in cui ritiene lo sfidato di non potersi rifiutare per non sembrare vile di fronte alla opinione pubblica, sempre severa, talvolta ingiusta.

Il magistrato vive nello stesso ambiente, quale cittadino ha le sue opinioni personali sul duello; condannerá certamente il colpevole, ma si può essere certi, se si vuole essere pratici, che giammai sará per applicare il massimo della pena, anche tenuto presente, che il caso in esame suppone non avvenuto il duello e che il legislatore intanto punisce lo sfidato, in quanto fu la causa che determinò la sfida. Ed allora, la nostra proposta è accettabile, non danneggia l'Erario e non altera l'armonia del Codice, per le diverse pene da applicarsi in tema di duello.

Articolo 238 Capoverso

Testo	Modificazione
Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione é *da quindici giorni a quattro mesi.*	Da *quindici giorni a tre mesi.*

La riduzione di pena è fondata sugli stessi motivi rassegnati agli articoli 159, 178 prima parte, 201 2° cap. e 237 2° cap. nelle parti in cui sono applicabili.

Articolo 239 n. 3

TESTO	MODIFICAZIONE
3. Sino a quattro mesi, se gli cagioni qualsiasi altra lesione personale.	*Sino a tre mesi* ecc.

Ci riferiamo a quanto sta scritto all'articolo precedente, ma crediamo inoltre di osservare che, data in ipotesi una lesione guarita in meno di dieci giorni, sembra grave la pena che può estendersi a quattro mesi, quando, ai termini dell'ultima parte dell'art. 372 con l'aggravante dell'uso dell'arma di cui al successivo art. 373, la pena, secondo alcuni, potrebbe discendere sino ad un mese, applicando la prima parte (1) e secondo altri, potrebbe infliggersi la sola multa da lire cinquanta a mille, aumentata da un sesto ad un terzo (2).

Articolo 256 numero 1, 2 e 3

TESTO	MODIFICAZIONE
É punito con la reclusione *da tre a dodici anni.* 1. Chiunque contraffà moneta ecc. 2. Chinnque altera ecc. 3. Chiunque di concerto ecc.	*Da tre a dieci anni.*

Convenghiamo della gravità di questo delitto di grande turbamento sociale, convenghiamo della necessità di reprimerlo con pene gravi, pari alla perfidia degli autori, ma, d'altra parte, non si può negare che il legislatore prevedendo i diversi gradi del dolo e della frode pubblica e privata, non che la maggiore o minore gravità delle conseguenze che ne de-

---

(1) Cassazione 14 dicembre 1892 Ricciardi, 12 gennaio 1892 Niola, 2 giugno 1891. P. M. C. Carisi. Vedi inoltre progetto Ministeriale (articoli 353 e 354 ed altre decisioni.

(2) Corte appello Napoli 12 marzo 1892 Mascolo, 16 agosto 1892 (Greco) Monografia avv. Francesco Sandalli, Paolo Negri, *Monitore Pretori* 1891 pag. 89, ed altre decisioni.

rivano, ha concesso una vasta latitudine nell' applicazione della pena.

Certamente non intendiamo proteggere i falsari, volgari malfattori e traditori del commercio e per costoro quindi sta bene la maggior pena sancita al secondo capoverso; però, nei casi meno gravi, quando il valore legale o commerciale della moneta alterata o contrafatta non sia molto rilèvante, si può, di soli due anni, restringere il limite massimo, per risparmiare alla giuria il disturbo d'intervenire in simili cause.

Articolo 290 prima parte

Testo	Modificazione
Il pubblico ufficiale o altri che abbia legale facoltà di rilasciare certificati, quando attesti falsamente ecc.... è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con multa *da lire cento a millecinquecento.*	O con multa da lire *cento a mille.*

Vedi articoli 159, 178 1ª parte, 201 1° capoverso, 237 2° capoverso, 238 capoverso e 239 n. 3, in quanto siano applicabili.

Articolo 298

Testo	Modificazione
Chiunqne rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche ecc... è punito, a querela di parte con la reclusiooe sino a sei mesi *e con la multa maggiore delle lire cento.* Se la rivelazione sia fatta ad uno straniero ecc... la reclusione è da un mese ad un anno *e la multa è superiore alle lire cinquecento.*	Con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire centocinquanta a tre mila, da applicarsi nel suo massimo nei casi più gravi. Se la rivelazione ecc.... la reclusione è da un mese ad un anno *e la multa da lire seicento a tre mila, da applicarsi nel suo massimo nei casi più gravi.*

Articolo 299 prima parte

Testo	Modificazione
Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, ecc.... impedisce o turba la gara nei pubblici incanti ecc.... è punito con la reclusione da tre a dodici mesi *e con la multa oltre le lire cento.*	Con la reclusione da tre a dodici mesi e *con la multa da lire cento cinquanta a tre mila da applicarsi nel suo massimo nei casi più gravi.*

Ci riferiamo a quanto abbiamo scritto in merito agli articoli 177 e 194 n. 2, per quanto siano applicabili.

Articolo 317 ultimo inciso

Testo	Modificazione
E da tre a dodici anni, se il fatto produca pericolo per la vita delle persone.	*E da tre a dieci anni*, se il fatto produca pericolo per la vita delle persone.

Il lettore sarà cortese di rileggere la prefazione; non che quanto abbiamo scritto sugli articoli 212 e 256 numeri 1, 2 e 3 per quanto siano applicabili.

Articolo 369

Testo	Modificazione
Quando il delitto preveduto nell'articolo 364 sia commesso sopra la persona di un'infante ecc..., la pena è della detenzione *da tre a dodici anni.*	La pena è della detenzione *da tre a dieci anni.*

Non ci sembra opportuno ricordare, anche fugacemente, la storia dell'infanticidio a datare dal Codice di Giustiniano che lo punì con l'estremo supplizio, opportunamente scomparso dalle nostre leggi, non rileviamo le disposizioni del dritto Germanico

antico, i dettami del dritto Canonico ed il testo di molte leggi nostrane e straniere, appunto perchè trattiamo di questa figura di reato in rapporto ai vincoli di sangue dell'autore coll'innocente creatura immolata senza possibilità di difesa, ma per altro, a giustificazione del nostro assunto, ci sarà permesso osservare che l'immortale Cesare Beccaria, vero precursore di civiltà nell'aureo volumetto dal titolo *Dei delitti e delle pene*, notò la convenienza di usare un più mite trattamento alla madre che si spinge al delitto per un principio d'onore; ci sarà lecito ricordare, che la nobile iniziativa secondata da altri sommi pensatori, valse a raddolcire, ancora dippiù, l'intensità della pena; ed invero, attraverso le dotte discussioni della Commissione Ministeriale del 1876 ed altri pareri non meno illuminati, tanto il progetto presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 22 novembre 1887, (articolo 350) quanto il Codice penale, anzicchè infliggere, come per gli altri omicidi non premeditati e senza scusanti, la pena della reclusione, la più grave dopo l'ergastolo, che secondo i casi produce gli effetti segnati agli articoli 28 2° capoverso, 31, 32 e 33 del Codice predetto, si contentò di applicare la detenzione, la quale, benchè di uguale intensità nella durata ordinaria, non lascia traccia del suo passaggio e non bolla il colpevole di un marchio perenne d'infamia, che indelebilmente stimmatizza il condannato.

Nessuna pena, fu scritto, è infamante, (art. 24 del Decreto luogotenenziale 17 novembre 1861) ma quella disposizione, contradetta dall'opinione pubblica, accolta con incredulità dal popolo, entrò già nel demanio della storia; se non che, a tutela della dignità umana e nella speranza dello emendamento del colpevole, venne conservato l'istituto della riabilitazione, con indispensabile abrogazione degli articoli 834, 835, 836 e 847 del Codice di rito; ed inoltre venne creato l'istituto della liberazione condizionale, fondato anche nel ravvedimento del condannato.

Ora, ciò premesso, a prescindere dai motivi generali e speciali già esposti, è positivo che la giuria, talvolta suggestionata da un malinteso sentimento di pietá per la donna col-

pevole, potrebbe assolverla, come è avvenuto ed avviene spesso, con danno della giustizia, nei casi di omicidio in seguito a seduzione, il quale, se è innegabilmente attenuato dalle circostanze del fatto, non può lasciarsi impunito, a niuno essendo lecito, con mezzi violenti, di sostituirsi alla pubblica autorità facendosi ragione dell'onta patita.

Articolo 402 prima parte

Testo	*Aggiunzione di un capoverso*
Chiunque s' impossessa della cosa nobile altrui ecc.... è punito con la reclusione sino a tre anni.	Se si tratti di furto nelle campagne, di prodotti o frutti, di piante, di legna diversi da quelli indicati dal num. 7 dall'articolo successivo, di valore non eccedente le lire venti, la pena è della reclusione sino a quindici giorni, da applicarsi sino a mesi tre, nel caso di recidiva in reati della stessa indole.

Allorchè, per la prima volta, leggemmo l'art. 381 del progetto ministeriale, adottato dall' art. 402 del Codice penale, restammo sorpresi della gravità della pena per quanto riguarda il furto campestre, in confronto all'art. 625 del Codice penale Sardo, modificato dal Real Decreto del 26 novembre 1865, il quale, giova ricordarlo, considerava il reato, ora come contravvenzione punibile con pene di polizia, ora come delitto, avuto riguardo al valore ed alla recidiva (1).

E si è dovuto, dal 1890 a questa parte, notare che qualche fanciullo, appena quattordicenne, attirato dalla ghiottoneria, propria dell'età a rubare un frutto dall'albero o qualche padre di famiglia costretto, dal freddo intenso, a raccogliere poche legna, sono stati arrestati quali volgari malfattori e tradotti nelle carceri, con pericolo di pervertimento morale, per aspettare l'ordinanza di rinvio al pretore, la quale suole

È utile leggere una nostra sentenza in data del 2 febbraio 1886, confermata dalla Corte di Cassazione di Palermo con arresto del 4 giugno dello stesso anno, inserita a pagina 38 del *Manuale del funzionario di pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria*. Anno XXV, febbraio 1887.

ritardare di parecchi giorni, spesso eccedenti la pena che più tardi viene applicata. Questo inconveniente, additato dall'esperienza pratica, potrebbe evitarsi, lasciando arbitro il pretore di fissare il pubblico dibattimento, anche abbreviando i termini legali, al doppio scopo, di assegnare al delinquente una pena proporzionata al delitto commesso, perchè non sembri oppressiva e di non incoraggiare implicitamente il derubato alla falsa dichiarazione di aver dato al colpevole il consenso di raccogliere le legna o le frutta, il che fa esulare il reato; inconveniente, quest'altro, accaduto ripetute volte, non sempre per cattiveria o per favoreggiamento, ma per un fine pietoso, consigliato male dalla gravità della pena, stabilita dal Codice in vigore; e si noti, che non è facile smentire il derubato della falsa affermazione.

Non saremo certo a rimpiangere la radicale trasformazione subìta dal Codice Sardo per quanto riguarda ogni altro furto semplice, perchè davvero la pena era irrisoria, a causa della frequente applicazione dell'art. 683 di cui si faceva largo uso.

Ciò premesso, memori che la proprietà non è furto, come da lungo tempo ha sostenuto con sofismi una scuola sovversiva, memori che invece deve essere garentita per la legittimità della sua origine, spesso prodotto di onesto e penoso lavoro, non ispendiamo una sola parola in merito ai successivi articoli 403 e 404, giustamente severi, col correttivo in più od in meno, in base agli articoli 431 e 432, che degradano od accentuano la gravità del reato.

E ci astenghiamo da qualsiasi osservazione, tuttocchè in tema di furto, più volte qualificato, di valore molto rilevante, la cognizione della causa appartenga alla Corte d' Assise (1) e sarebbe facile sottrarre queste cause alla giuria, riducendo dalla metà ad un quarto, l'aumento facoltativo di pena ipotizzato dal suddetto art. 431.

---

(1) *Monografia* dell'avv. Ugo Manco *Temi Veneta*, 1890 ed inoltre sentenze: Corte Appello Venezia, 11 giugno 1890. Cassazione 21 luglio dello stesso anno, 27 giugno 1892, 16 novembre detto conflitto Richichi.

Contro: La stessa *Temi* in nota pag. 502. Corte Appello Palermo, 17 gennaio 1891, Catalano, ed altre pro o contro.

Articolo 413 prima parte

Testo	Modificazione
Chiunque, con artifizi ecc.... procura a se ecc.... è punito con la reclusione sino a tre anni *e con la multa oltre le lire cento.*	Con la reclusione sino a tre anni e *con la multa da lire cento a tre mila da applicarsi nel suo massimo, ove si tratti dei casi più gravi.*

Articolo 417

Testo	Modificazione
Chiunque si appropria, ecc.... è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a due anni *e con la multa oltre le lire cento.*	Con la reclusione sino a due anni e con la *multa da lire cento a tre mila, da applicarsi nel suo massimo ove si tratti dei casi più gravi.*

Questi due articoli non sono del tutto identici, per quanto riguarda la durata della pena afflittiva e la persecuzione dei reati, ma è identico lo scopo che ci prefiggiamo, conformemente a quanto dichiarammo in precedenza. (Articoli 177 194 n. 2, 298 e 299.

Non occorrerebbe quindi aggiungere altri argomenti, bastando rilevare essersi esperimentato assai increscioso il fatto, che i tribunali siansi obbligatoriamente occupati delle piccole ed insignificanti truffe ed appropriazioni indebite del valore di pochi soldi, in omaggio alla frase, *oltre le lire cento* che impone, alle autorità requirenti ed inquirenti, il veto del rinvio al pretore.

Non desideriamo ritornare all' antico sistema, non ci riferiamo alle disposizioni degli articoli 626 e 631 del Codice Sardo, per evitare le pene troppo miti, le quali incoraggiano i colpevoli a commettere nuovi delitti; ma non ci sembra ammissibile, che a spese dell'Erario, pur troppo considerevoli, i collegi di prima istanza e le Corti d'appello, si occupassero ad esempio, di quei giovinastri che, cinicamente, banchettando a spese del trattore, non pagano lo scotto di pochi soldi o di

chi, riceve incarico di consegnare una mezza lira ad un tale e ne trae indebito profitto o di altri casi di niun rilievo, mentre per punire simili fatti, basta il pretore locale, che dispone della latitudine di cui all'art. 11 del Codice di procedura penale, con facoltà di raddoppiare la pena in applicazione allo art. 346, modificato dal Real Decreto del 1° dicembre 1889, tutte le volte in cui, dal dibattimento, risultino escluse le cir costanze diminuenti.

Infatti, il progetto ministeriale presentato da quella illustrazione giuridica che è S. E. Zanardelli, (vedi articoli 392 e 397) prevedendo l'opportunità del rinvio al pretore, subordinò la multa al valore del danno arrecato.

Conseguentemente è positivo ed inconcusso, anche per generale convinzione, che le suddette osservazioni rivestano tutti i caratteri di giustificata urgenza, ed è quindi sperabile che, attesa la frequenza delle piccole truffe ed appropriazioni indebite, si vorrà provvedere con una *leggina*, senza attendere le tarde riforme al Codice di rito, nel fine ultimo di risparmiare i milioni occorrenti, con evidente vantaggio per la Finanza dello Stato.

PARTE SECONDA — **Altre leggi**

A — *Procedura Penale*

Articolo 9, numeri 4 ed ultimo inciso del num. 5

Il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, esteso con la legge del 2 aprile 1865 e successivo Decreto Reale del 26 novembre dello stesso anno alle Provincie del Regno (esclusi il Veneto e la provincia di Roma non ancora aggregati alla grande famiglia Italiana) cogli articoli 9, 10 e 11 stabilì la competenza, armonizzandola cogli articoli 1 e 2 del Codice penale Sardo, che tripartiva i reati in crimini, delitti e contravvenzioni. Ma, pubblicato il nuovo Codice, era necessario modificare i cennati articoli ed estendere la competenza dei tribunali sino a dieci anni di reclusione e di detenzione e sino a lire dieci mila di multa e pene accessorie, quale coefficiente indispensabile della cessata correzionalizzazione dei crimini, ciò che fu praticato col Decreto Reale del 1° dicembre 1889, contro cui insorsero giuristi ed uomini po-

4

litici, e fra tutti, con maggiore insistenza, l' Onorevole Errigo Ferri il quale, nella tornata Parlamentare del 26 aprile 1890, attaccò d' incostituzionalità quel Decreto, senza ricordare che il Governo del Re, con la legge del 22 novembre 1888, era stato autorizzato a coordinare le diverse leggi al testo del Codice penale e che i reati furono bipartiti in delitti e contravvenzioni. (1)

E poichè il Governo non avea altri poteri, rimase inalterata la disposizione del num. 4 del cennato art. 9 in ordine ai delitti indicati dagli art. 182 e 183 del Codice penale, corrispondenti agli articoli 268 e 269 del Codice Sardo, modificati dalla legge del 5 giugno 1871, con qualche variante.

Tutto ciò sta bene per corretta ed inappuntabile costituzionalità, ma francamente, avremmo desiderato che una *leggina* fosse venuta per abrogare la disposizione succennata (art. 9 num. 4 p. p.) perchè secondo noi, senza un legittimo motivo, non è lecito creare una competenza eccezionale, non è lecito sottrarre una determinata classe di cittadini dal proprio giudice naturale in onta al principio d'eguaglianza che è il precipuo dovere in un libero regime. Nè ciò è ancor tutto. Nella specie si tratta di reato d'indole politico-religiosa, che interessa direttamente lo Stato col duplice scopo di frenare l'intemperanza del clero senza menomare l'indipendenza e la libertà della Chiesa, coerentemente alla legge sulle guarentigie del Sommo Pontefice del 13 maggio 1871. Si tratta di discutere e risolvere alte quistioni di dritto ecclesiastico, ai fini di decidere, caso per caso, sino a qual punto concorrano gli estremi del delitto; ed é innegabile che il giurato può trovarsi a disagio, se pure in perfetta buona fede, sempre presunta, senza accorgersene, dividendo le opinioni dell' accusato ed approvando l'esplicazione dei concetti, non credesse assolverlo, benchè colpevole o condannarlo, benchè innocente, nell'ipotesi cantraria.

Ma si potrebbe obbiettare. Anche il magistrato togato vive

(1) Vedi in questi sensi, Sentenze Cassazione del 20 dicembre 1890. Berigozzi ed il fascicolo 45, *Sinossi Giuridica*, serie seconda, pag. 5.

nello stesso ambiente e può quindi dividere le opinioni politico-religiose dell'imputato ovvero dissentirne. — Sta bene — ma, ciò non estante, la cosa é ben diversa, sia perchè non decide con un semplice monosillabo irresponsabile, sia perchè è tenuto a motivare, in fatto ed in dritto, le proprie decisioni, sia infine perchè coll' istituto dell' appello, vera garenzia sociale, possono ripararsi gli errori e le esagerazioni del giudice di prima istanza.

Tutt'al più, non volendo svestire simili cause di una certa solennità e pubblicità con opportuna garenzia, credendo allontanare codesti giudizi dai piccoli centri, spesso appassionati, si potrebbe eccezionalmente inibire alle camere di consiglio ed ai giudici istruttori, con un inciso agli articoli 252 e 257 del Codice di rito, la facoltà del rinvio al pretore nei casi anzidetti; (articoli 182 e 183 C. P.) e sarebbe questa, secondo noi, l'unica soluzione.

Ma non possono fermarsi a questo punto le nostre ricerche in quanto, per quel che abbiamo rassegnato e per quel che esporremo più sotto, ritenghiamo indispensabile l'abrogazione dell'ultimo inciso del cennato articolo 9 numero 5 in tema di bancarotta fraudolenta, il che ci dispensa di esaminare la quistione assai controversa e molto dibattuta sulla competenza a decidere della gravità del reato. (1)

(1) Vedi pro e contro. Cassazione 24 marzo 1892, Marchese ed altri, 30 marzo detto, conflitto in causa Giustiniani ed altri, 6 settembre 1892, conflitto Bardi. 17 marzo 1890 conflitto Tribunale Novi Ligure. Corte Appello Casale causa Borgatta. 20 gennaio 1892 conflitto Iodice; a prescindere da altre che non abbiamo potuto riscontrare, per la ristrettezza del tempo e dell'ambiente.

B — *Codice Commercio*

Articolo 861 2° capoverso

Testo	Modificazione
I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti con la reclusione e, nei casi più gravi, coi lavori forzati a tempo (reclusione).	Con la reclusione da due a dieci anni.

La bancarotta, prodotto funesto, del fallimento doloso o colposo, di sensibile allarme sociale e di danno, spesso irreparabile, per molti commercianti, dal Codice di commercio, che andò in vigore addì primo gennaio 1866, venne punito a norma del Codice penale (articoli 697 e 703) e cioè, col carcere non minore di un mese estendibile a due anni, se semplice, (articoli 381 2° cap. del Codice Sardo) e con la pena della reclusione da tre a dieci anni od anche dei lavori forzati da dieci a venti anni, se fraudolenta.

Per diversi motivi, che ora non occorre rilevare, fu riconosciuta le necessità di pubblicare un nuovo Codice di Commercio, che ebbe esecuzione a datare dal primo gennaio 1883 e sebbene il Codice penale Sardo non era stato ancora abolito, pure coll' articolo 861 fu ripetuta la stessa pena, con la sola aggiunzione della facoltà al giudice di ridurla ad un mese di carcere, nei casi preveduti dall'articolo 857. Come era da supporre, il Codice penale Italiano non si occupò della pena, ed il Decreto del primo dicembre 1889, mentre in sostituzione della correzionalizzazione dei reati puniti con pena criminale già scomparsa, deferì ai tribunali penali la cognizione delle cause in tema di bancarotta fraudolenta non grave, coerente a se stesso, per difetto di potere, non andò oltre, e dettò invece il capoverso, del quale, con qualche fondamento riconosciamo l'opportunità dell'abrogazione.

Invero, per la bancarotta fraudolenta, sempre punibile, non ostante il concordato coi beneficii di legge, anche rispetto al

procedimento penale, (articolo 839 Cod. Comm.) sembra eccessiva la pena che, nei casi gravi, può arrivare a venti anni di reclusione quando, pel furto più volte qualificato, forse più volgare ed indegno, la pena facoltativamente da due anni (limite minimo) può estendersi a dodici anni, (limite massimo) laddove il valore sia molto rilevante. Non possiamo d'altra parte tacere, che in subbietta materia, quali circostanze diminuenti la pena, non sono ammessi, il valore lieve o lievissimo e la restituzione del tolto, concessi al colpevole, nei delitti contro la proprietà, (1) in tema di peculato, (art. 168 cap.) di concussione, (art. 169 cap. e 170 cap.) di sottrazione di documenti o di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, (articoli 202 2° cap. e 203 ultimo capoverso). Ed appunto per non essersi estesi tali benefici alle bancarotte fraudolente, abbiamo manifestato il desiderio di ridurre a due anni il minimo della pena, ripugnando ad ogni coscienza scrupolosa, d'infliggere tre anni di reclusione ai colpevoli di bancarotta fraudolenta di valore insignificante, senz'altra diminuzione che il solito sesto per le circostanze attenuanti generiche. Ed insistiamo inoltre nel desiderio di concentrare presso i tribunali tutte le bancarotte, comprese le gravi, affinchè cessino le malintese assoluzioni per parte della Giuria, spesso pietosa in simili argomenti e si eviti lo scandalo di veder punite soltanto le piccole bancarotte, talvolta consigliate dal bisogno che spinge a delinquere colui che si dibatte nella miseria.

L'eroismo e l'abnegazione in questi tempi sono rarissimi, ed il giurato ne conviene pel primo, onde egli, ravvisando nel fatto una scaltra conquista, anzichè una ruberia volgare, potrebbe assolvere il commerciante dolosamente fallito, il che, secondo noi opiniamo, non potrebbe verificarsi affidando simili cause ai magistrati togati, per le molte considerazioni precedenti alle quali ci riferiamo.

É noto che le sezioni d'accusa, le sole competenti a determinare la gravità del reato, fecero sempre uso moderato della facoltà di rinvio dei giudicabili alla Corte d'assise, ma l'in-

(1) Fatta eccezione dei delitti previsti agli articoli dal 406 al 411 inclusivi.

conveniente, benchè rarissimo, dovrebbe eliminarsi per opera della legge, fra tutti la più sapiente.

Nemo legis sapientior.

C — *Legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849, serie 3ª modificata, in parte, dalla legge del 26 giugno 1902.*

Articoli 23, 24, 26 e 27

Coerentemente a quanto abbiamo dichiarato, (articoli 177, 298, 194 n. 2, 299 prima parte, 413 prima parte e 417 Codice penale) desideriamo che alle parole *non minore di lire cento* o duecento che si leggono nei suddetti articoli, si sostituissero le seguenti: *Da lire cento a tremila da estendersi al massimo nei casi più gravi*, e ciò proponghiamo, perchè in sostanza, per quanto si riferisce alle contravvenzioni di poco conto, che sono la maggior parte, sembrerebbe eccessivo interessarne il tribunale in prima istanza ben potendo occuparsene il pretore locale, il solo competente a conoscere delle contravvenzioni propriamente dette e delle altre prevedute dalle leggi speciali. (Art. 11, numeri 2 e 3 p. p.)

Sintesi del lavoro

Col nostro sistema i risultati definitivi sarebbero i seguenti:

1. Verrebbero sottratti, dalla competenza della Corte d'Assise e devoluti ai tribunali penali, i delitti previsti dagli articoli 182, 183, 212 capoverso coi numeri 1 e 2, 256 coi numeri 1, 2 e 3, 317, 369 Codice penale e 861 2° capoverso del Codice di commercio, anche nei casi più gravi.

2. Verrebbero sottratti dalla competenza dei tribunali ed affidati ai pretori, i delitti previsti dagli articoli 159 prima parte, 178 prima parte, 201 secondo capoverso, 237 2° capoverso, 238 cap. 239 n. 3, 290 prima parte e 402 in tema di furto campestre, non eccedente il valore di lire venti.

3. Potrebbero rinviarsi (secondo le circostanze) al pretore locale (ciò che in atto è vietato) i delitti previsti dagli articoli 144 prima parte, 177, 194 n. 2, 298, 299 1ª parte, 413 1ª parte e 417 del Codice penale, non che le contravvenzioni previste dagli articoli 23, 24, 26 e 27 della legge sanitaria.

4. Andrebbero abrogati il n. 4 dell' art. 9 del Codice di procedura penale ed in parte il numero quinto dello stesso articolo, in tema di bancarotta fraudolenta.

5. In ultimo, l'art. 194 n. 1 del Codice penale, verrebbe a subire una semplice aggiunzione.

Ed ora, nel prendere commiato dai lettori, sentiamo bisogno di eliminare un'apparente contradizione e di scagionarci di una supposta omissione.

L'art. 111 del Codice penale, per quanto riguarda la durata della pena, è conforme alle disposizioni contenute agli art. 212 cap. e numeri 1 e 2, 256 numeri 1, 2 e 3, 317 inciso e 369, ma ció non ostante nulla fu osservato per proporne la modificazione. Rispondiamo subito che non era possibile ostandovi il num. uno del cennato art. 9 del Codice di procedura penale, il quale non potrebbe abrogarsi, senza danneggiare seriamente i più vitali interessi dello Stato, cui non può negarsi il dritto di tutelare la propria sicurezza e l'integrità del suo territorio, con quei mezzi che ritiene efficaci e conducenti allo scopo, oltrecchè non è permesso d'invadere le alte prerogative del Senato, garentite dallo Statuto fondamentale del Regno, nè é lecito, senza attendibili e giustificati motivi, contraddire o censurare le disposizioni legislative.

Del resto i nostri desideri non debbono con audacia oltrepassare i limlti della modestia, sino al punto d'ingolfarsi nelle quistioni di supremo interesse collettivo, alle quali si riannodano i problemi più astrusi del nostro dritto pubblico interno e del giure internazionale.

Giacomo Cordova